

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2012

328^a Seduta

Presidenza del Presidente [BERSELLI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riforma degli ordinamenti professionali (n. 488) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)

Il relatore [GALPERTI](#) (PD) riferisce, anche a nome del correlatore Delogu, sul provvedimento in titolo, il quale si compone di 4 capi e 14 articoli.

Il Capo I reca disposizioni generali, in particolare l'articolo 1 indica le definizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo 2 interviene in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, confermando i principi sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio. Di particolare rilievo è il comma 3 della disposizione, il quale disciplina il divieto di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute).

L'articolo 3 conferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali, il cui insieme costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. L'articolo successivo (articolo 4) disciplina la pubblicità informativa, la quale è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l'organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni. La norma prevede che la pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione ribadendo l'obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi; ponendo l'iscrizione nel registro dei praticanti (tenuto presso l'ordine o il collegio) territoriale quale condizione per lo svolgimento del tirocinio; stabilendo, al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario ed il limite di tre praticanti contemporaneamente; introducendo la

possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi; confermando la possibilità che, per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; stabilendo, in funzione dell'effettività del tirocinio, l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità con un contestuale lavoro subordinato privato.

L'articolo 7 interviene in materia di formazione continua permanente sancendo, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo ha rilievo disciplinare.

La norma demanda ad un successivo regolamento ministeriale la determinazione delle modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti; la individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; e la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua. Si prevede inoltre che l'attività di formazione possa essere svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Di particolare rilievo è poi la previsione di cui all'articolo 8 in materia di incompatibilità. La disposizione stabilisce il principio generale per cui l'attività professionale è incompatibile solo con le altre attività che possano pregiudicarne l'autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Resta ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente. Resta altresì ferma la disciplina della professione di notaio. Al riguardo osserva come tale disciplina risulti meno restrittiva non solo di quella vigente ma anche di quella prevista dall'articolo 18 del disegno di legge n. 3900 di riforma della professione forense già approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera.

L'articolo 9 reca disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, prevedendo l'istituzione di consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali, tenuto conto dei limiti imposti dal decreto-legge n. 138 del 2011, è effettuata mediante designazione del presidente del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniore tra i componenti di quest'ultimo organo, diversi dal presidente. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali. La norma prevede poi l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica del corrispondente consiglio di disciplina territoriale. Il proposito rileva l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disciplina con quanto previsto dalla lettera f) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge. La disposizione da ultimo richiamata sembra prevedere infatti una incompatibilità assoluta fra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e di quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Talune perplessità desta, a suo parere, anche la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 9, per la quale il ruolo di presidente e di segretario del consiglio di disciplina è rispettivamente svolto dal componente con maggiore anzianità e da quello con minore anzianità di iscrizione all'albo. Tale scelta infatti sembra prescindere da ogni opportuno criterio meritocratico.

Il capo II reca disposizioni specifiche concernenti gli avvocati. In particolare l'articolo 10 stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere: ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

L'articolo 11 detta disposizioni speciali sul tirocinio forense. La norma, fra le altre, stabilisce che il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi. E' valutato, inoltre, ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno, il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole per le professioni legali. Il comma 5 demanda poi ad un successivo decreto la disciplina della attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

Il capo III, costituito dal solo articolo 12, disciplina l'accesso alla professione notarile. La norma precisa che possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Si prevede infine - simmetricamente a quanto stabilito per la professione forense - che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali sia valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. Conclude infine soffermandosi sulle norme di cui al capo IV, il quale reca la disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore **CALIENDO** (PdL) esprime perplessità sulla disposizione relativa alla pubblicità delle attività professionali, ed in particolare alla possibilità riconosciuta ai singoli professionisti di pubblicizzare "con ogni mezzo" le proprie attività. A suo parere, appare necessaria una ulteriore riflessione su tale indiscriminata facoltà di informazione pubblicitaria, soprattutto se si considera che fino a pochi anni fa sussisteva un generale divieto disciplinarmente sanzionato.

Il senatore **MUGNAI** (PdL) condivide le perplessità testé palesate, soprattutto con riguardo ai problemi che l'uso indiscriminato dell'informazione pubblicitaria, soprattutto se di carattere comparativo, rischia di determinare, ciò che rischia di cambiare la natura propria delle professioni liberali.

Il senatore **MARITATI** (PD) ritiene non condivisibili del tutto le preoccupazioni palesate dai colleghi testé intervenuti. A ben vedere, infatti, si deve considerare ormai tramontata quella visione per la quale le attività libero-professionale si devono considerare avvolte in un'aura di sacralità. Il mutamento, progressivamente registratosi anche a livello normativo, impone di privilegiare a logiche di mero conservatorismo degli interessi di coloro che già esercitano arti liberali, lo sviluppo della concorrenza. Gli unici limiti pertanto che dovrebbe a suo parere incontrare l'informazione pubblicitaria sono quelli afferenti all'ordine pubblico e al buon costume.

Il senatore **PERDUCA** (PD) considera il provvedimento in titolo solo un piccolo passo per la effettiva e necessaria liberalizzazione delle professioni. La timidezza di tale intervento, che non affronta in radice le vere questioni, lo inducono a preannunciare la propria non partecipazione al voto finale.

In merito alle preoccupazioni espresse con riguardo alle attività pubblicitarie, osserva come esse siano la regola in altri ordinamenti, quali in quello statunitense.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) invita fin da ora a valutare l'opportunità di svolgere per l'istruttoria legislativa un ciclo di audizioni. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. *La seduta termina alle ore 16,15.*